

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana
Assessorato delle autonomie
locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie
Locali
Servizio 1
Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali**

Responsabile del servizio: Dott.ssa Margherita Rizza

Email: margherita.rizza@regione.sicilia.it

Tel. 091 - 7074606

Prot. 3324 del 25/02/2014

Ai Sindaci ed ai Commissari
Straordinari dei Comuni, ai
Presidenti dei Consigli Comunali ed
ai Consiglieri Comunali

Ai Commissari Straordinari delle
Province siciliane

Ai Presidenti ed ai Consiglieri delle
Unioni dei Comuni della Sicilia

Ai Presidenti ed alle Assemblee dei
soci dei Consorzi dei comuni della
Sicilia

E p.c. Assessore Regionale per le
Autonomie Locali

Segretari Comunali, Provinciali,
delle Unioni e dei Consorzi

Loro sedi

Oggetto: Razionalizzazione delle spese degli enti locali – Riduzione canoni d'affitto.
Legge 7 agosto 2012, nr. 135. Chiarimenti

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine alla direttiva prot. nr. 812 del 17.01.2014, inviata dall'Assessore per le Autonomie Locali in merito all'oggetto. Al riguardo si rappresenta quanto segue.

1) la già citata nota prot. nr. 812 del 17.01.2014, costituisce una "raccomandazione" rivolta agli enti locali siciliani affinché pongano in essere azioni di spending review in linea con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 2012, nr.135, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.189 del 14 agosto 2012;

2) L'art.3 della Legge 7 agosto 2012, nr.135, recante "*Conversione, con modificazioni, del decreto – legge 6 luglio 2012, nr.95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", disciplina la "*Razionalizzazione del patrimonio pubblico. Riduzione dei costi per locazioni passive*";

3) L'art. 3 della L.135/2012 già citata, ha sancito i seguenti principi:

- a) Blocco, nel triennio 2012 - 2014, dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- b) Uso gratuito allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali degli immobili dagli stessi posseduti e destinati a finalità istituzionali, secondo criteri di reciprocità;
- c) Riduzione automatica pari al 15% del canone di locazione annualmente corrisposto dalle amministrazioni inserite nel conto economico della P.A. – quindi anche gli enti locali -. Tale riduzione si applica: a partire dal 1° gennaio 2015 per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di cui si discute, ovvero, immediatamente, per tutti i contratti scaduti o rinnovati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione di che trattasi;
- d) Risoluzione di diritto alla scadenza pattuita dei contratti di locazione;
- e) Facoltà di rinnovo dei rapporti di locazione, subordinata alla permanenza delle esigenze allocative e alla presenza di adeguate disponibilità finanziarie.


4) maggiori delucidazioni sulla materia di che trattasi sono rinvenibili nella circolare nr.2 del 5 febbraio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, scaricabile dal sito INTERNET del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui si rimanda per ogni ulteriore chiarimento sulla tematica;

5) Le disposizioni contenute nell'art.27 della L.R. 15 maggio 2013, nr.9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013" non si rivolgono agli enti locali, ma all'Amministrazione Regionale e agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (es. Consorzi di Bonifica, Istituto Regionale Vite e Vino, Istituti Autonomi Case Popolari, Enti Parchi, ecc. ecc.) o e alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale .

6) L'assistenza giuridico - amministrativa degli organi comunali, è funzione assegnata ai Segretari degli enti locali dall'art. art.97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267. Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono gli "Organi dell'Ente", ai quali il Segretario deve fornire il proprio supporto e la propria consulenza aventi contenuto giuridico, fermo restando, comunque, che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane ancorata alle precipe competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.

Per le ragioni sopra indicate, così come richiesto dalla circolare nr.7/2008, le richieste di parere aventi ad oggetto la normativa di che trattasi, dovranno essere sottoscritte da un organo comunale (non dai responsabili degli Uffici Tecnici) e supportate dal parere del Segretario che esprime l'orientamento che l'ente richiedente ritiene applicabile alla fattispecie.

Il Dirigente del Servizio
Margherita Rizza



Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale

